



2026/0000(RPS)

16.9.2026

MOZIONE DI RISOLUZIONE

in applicazione dell'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e 4, lettera c), del
Regolamento

sul progetto di Regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto
nelle cartucce a pallini.

(D105447/07 – 2026/0000(RPS))

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

Deputato responsabile: Pietro Fiocchi

B10-0000/2026

**Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle cartucce a pallini
(D105447/07 – 2026/0000(RPS))**

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle cartucce a pallini (D105447/07),

– visto l'articolo 114 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

– visti i contributi scientifici, gli studi tecnici e le osservazioni presentati tra il 2020 e il 2025 dalla Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC) e dalla European Shooting Confederation (ESC) all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e alla Commissione in relazione al tiro sportivo al piattello e alle restrizioni proposte sul piombo,

– visti l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e 4, lettera c), del Regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,

A. considerando che le misure adottate in forza del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono conformarsi ai principi generali del diritto dell'Unione, ivi compresi quelli di proporzionalità e di certezza del diritto, nonché ai requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dal detto regolamento;¹

¹ Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Article 68(1): a restriction may be adopted where there is an unacceptable risk to human health or the environment that needs to be addressed on a Union-wide basis; the decision must take into account the socio-economic impact, including the availability of alternatives. EUR-Lex, CELEX

- B. considerando che il piombo è una sostanza pericolosa di riconosciuta problematicità per la salute umana e l'ambiente; considerando che le misure volte a ridurre le immissioni non necessarie di piombo nell'ambiente possono quindi perseguire i legittimi obiettivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, a condizione che tali misure rispettino i principi generali del diritto dell'Unione;
- C. considerando che la valutazione alla base della restrizione proposta identifica il consumo di carne di selvaggina di animali abbattuti con munizioni al piombo come una via rilevante di esposizione umana al piombo; considerando che il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell'ECHA ha individuato la preoccupazione maggiore in relazione ai lattanti e ai bambini piccoli nelle famiglie di cacciatori, ritenendo al contempo probabile che i rischi corrispondenti per gli adulti siano bassi e riconoscendo incertezze significative riguardo all'esposizione; considerando che tali conclusioni differenziate sono rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalità dell'ambito di applicazione e dell'intensità della restrizione proposta rispetto alle popolazioni, agli usi e agli scenari di esposizione considerati;²
- D. considerando che la disponibilità sul mercato dell'Unione di munizioni senza piombo, tra cui acciaio, bismuto, tungsteno o rame, non stabilisce di per sé che alternative idonee siano tecnicamente equivalenti, intercambiabili sul profilo della sicurezza e effettivamente disponibili per ogni arma, calibro, disciplina di tiro o impiego venatorio; considerando che le differenze di densità, durezza, deformazione e altre caratteristiche fisiche e balistiche possono incidere sulla compatibilità con le armi, sulla pressione e sulla velocità, sulla gittata utile, sulle prestazioni finali e sul comportamento al rimbalzo; considerando che la sostituzione in sicurezza può quindi richiedere adeguamenti nella scelta delle munizioni, nelle armi, nelle pratiche di tiro o nelle misure di sicurezza dei campi da tiro;³
- E. considerando che la Commissione internazionale permanente per le prove delle armi da fuoco portatili (C.I.P.) stabilisce norme internazionalmente riconosciute per la prova delle armi e il collaudo delle munizioni, ivi compresi requisiti pertinenti ai pallini d'acciaio; considerando che non tutti gli Stati membri sono parti contraenti della C.I.P. e che pertanto non può presumersi l'esistenza di condizioni equivalenti di prova e collaudo in tutta l'Unione; considerando che un obbligo generalizzato di sostituzione può comportare l'impiego di munizioni alternative in armi datate o già provate, nonostante differenze sostanziali in termini di pressione, compatibilità e stato di prova; considerando che le munizioni ad alta prestazione in acciaio utilizzate in armi non concepite o adeguatamente provate per tali cariche possono creare gravi rischi per la sicurezza; considerando che un obbligo di sostituzione a livello di Unione dovrebbe quindi essere accompagnato da un quadro coerente che garantisca la compatibilità in sicurezza tra arma e munizione,

32006R1907.

² ECHA, Committee for Risk Assessment (RAC), Supplementary Opinion on lead in ammunition, 2023, p. 12: RAC reiterated a moderate-to-high risk from game-meat lead exposure for infants and toddlers in hunter families, while risks for adults were considered likely to be low; RAC also acknowledged limitations in the available consumption data.

³ ECHA, "Lead in shot, bullets and fishing weights", Q&A on the Committee for Risk Assessment (RAC) and Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) opinions: ECHA discusses the availability of non-lead alternatives and identifies applications in which substitution may be difficult or may require firearm or barrel replacement to ensure compatibility.

un'adeguata informazione degli utenti e una chiara ripartizione delle responsabilità;⁴

- F. considerando che la restrizione proposta consente agli Stati membri, alle condizioni specificate, di mantenere talune disposizioni nazionali esistenti più rigorose sui pallini di piombo; considerando che le norme dell'Unione direttamente applicabili dovrebbero garantire un quadro coerente nell'intero mercato interno;
- G. considerando che le divergenze individuate tra le versioni linguistiche ufficiali, ivi compresa la versione in lingua italiana, possono incidere sull'interpretazione del divieto o delle condizioni che disciplinano le deroghe; considerando che, essendo tutte le versioni linguistiche ufficiali della legislazione dell'Unione egualmente autentiche, eventuali discrepanze sostanziali dovrebbero essere risolte prima dell'applicazione della restrizione, al fine di garantire la sicurezza giuridica e un'applicazione uniforme in tutta l'Unione;
- H. considerando che le notevoli differenze nelle pratiche di caccia e nell'impiego delle munizioni all'interno dell'Unione rendono impossibile una valutazione uniforme della fattibilità concreta e della durata appropriata della transizione dai pallini di piombo; considerando che, mentre in alcuni Stati membri la caccia si basa prevalentemente su armi a canna rigata e munizioni a proiettile singolo, in altri, ivi comprese parti dell'Europa meridionale, i fucili a canna liscia e i pallini di piombo restano ampiamente utilizzati per la caccia agli uccelli migratori e ad altre specie; considerando che detti Stati membri, regioni e pratiche di caccia saranno quindi colpiti in misura sensibilmente maggiore dalla restrizione; considerando che la transizione verso pallini senza piombo solleva difficoltà particolari quanto alla compatibilità delle armi esistenti con le munizioni alternative, alla disponibilità e all'accessibilità economica di cartucce idonee nei diversi calibri e impieghi venatori, nonché alla capacità di produttori, distributori e utenti di adattarsi; considerando che, in tali circostanze, anche il periodo transitorio di sette anni proposto potrebbe non essere sufficiente per taluni usi e regioni in cui la dipendenza dai pallini di piombo resta particolarmente significativa e alternative tecnicamente idonee, sicuramente compatibili e concretamente accessibili non sono ancora disponibili alla scala necessaria; considerando che i periodi transitori dovrebbero quindi riflettere le condizioni tecniche e pratiche di sostituzione effettivamente dimostrate e, ove giustificato da tali condizioni, prevedere un tempo aggiuntivo sufficiente a garantire che la restrizione possa essere attuata in sicurezza, in modo proporzionato ed efficace in tutta l'Unione;
- I. considerando che la restrizione proposta consente l'uso continuativo dei pallini di piombo per il tiro sportivo all'aperto unicamente mediante una deroga limitata ai pallini di diametro compreso tra 1,9 mm e 2,6 mm e subordinata a condizioni cumulative concernenti, tra l'altro, l'iscrizione a una federazione, la gestione dei rischi specifica di ciascun campo da tiro e il mantenimento di registri; considerando che la necessità e la proporzionalità di tali condizioni dovrebbero essere valutate in relazione alla possibilità di conseguire una protezione ambientale equivalente con mezzi meno onerosi;
- J. considerando che i campi da tiro che beneficiano di tale deroga sarebbero tenuti al rispetto di prescritte misure di contenimento del piombo, al recupero periodico del piombo sparso,

⁴ Permanent International Commission for the Proof of Small Arms (C.I.P.), Decisions, Tables and Technical Regulations concerning proof of firearms and ammunition, including requirements applicable to steel-shot cartridges and firearms intended for their use.

al monitoraggio del pH del suolo e delle acque di drenaggio, nonché alla tenuta di registri; considerando che l'applicazione della stessa combinazione di misure a campi con configurazioni, condizioni ambientali e profili di rischio diversi solleva quesiti quanto alla necessità e alla proporzionalità di tutti tali requisiti;⁵

- K. considerando che, durante la preparazione della restrizione proposta da parte dell'ECHA e della Commissione, alcune associazioni di tiro sportivo hanno presentato materiale scientifico e tecnico sulla gestione dei rischi nei campi da tiro al piattello; considerando che non risulta che tale documentazione sia stata adeguatamente considerata nelle valutazioni alla base della restrizione proposta, in particolare per quanto riguarda la deroga per il tiro sportivo; considerando che tale materiale identifica il pH del suolo come un determinante chiave della mobilità del piombo e indica che, nei suoli da neutri ad alcalini, il piombo è fortemente immobilizzato, mentre l'acidità ne accresce la solubilità e la migrazione; considerando che il monitoraggio del pH e, ove necessario, la calibrazione possono quindi offrire uno strumento specifico per sito per controllare il trasferimento alle acque sotterranee senza lo scavo sistematico dei pallini sparati;
- K. considerando che l'obbligo di recuperare il piombo sparso almeno ogni tre anni si applica indipendentemente dal tasso di accumulo o dalla rapidità con cui varia il rischio ambientale; considerando che nei campi di piccole e medie dimensioni le quantità recuperabili possono richiedere tempi nettamente superiori a tre anni per raggiungere una soglia economicamente conveniente; considerando che la frequenza di recupero dovrebbe quindi riflettere il monitoraggio ambientale e l'accumulo effettivo anziché un intervallo calendariale uniforme;⁶
- L. considerando che all'ECHA e alla Commissione sono state fornite informazioni sulla fattibilità pratica ed economica delle condizioni di gestione dei campi proposte; considerando che le stime dell'ECHA ammontano a circa 300 000 – 600 000 EUR per talune misure fisiche di contenimento in un campo di trap a una linea, a fronte di bilanci annui di poche migliaia o di poche decine di migliaia di euro per molti club di piccole e medie dimensioni; considerando che talune misure di contenimento prescritte possono inoltre risultare impraticabili sui terreni in pendenza, boschivi, rocciosi o coperti da vegetazione utilizzati per le discipline non olimpiche;
- M. considerando che la copertura plastica in superficie, pur essendo elencata tra le opzioni di contenimento, può generare impatti ambientali distinti; considerando che il materiale tecnico individua l'impermeabilizzazione del suolo, l'impedita infiltrazione dell'acqua, la frammentazione in micro- e nanoplastiche e l'alterazione dell'attività biologica del suolo; considerando che tali impatti dovrebbero essere valutati prima di imporre la copertura superficiale ove misure specifiche per sito meno intrusive possano controllare la mobilità del piombo;⁷

⁵ ECHA, restriction material on lead in ammunition for outdoor sports shooting and fishing: the assessed approaches include conditions and risk-management measures intended to minimise releases from shooting ranges.

⁶ Noëlle Lenoir, “Legal analysis of draft Regulation D105447/6 on restrictions (REACH) applicable to lead in gunshot”, 16 September 2026, paras 60-65 (pp. 15-16), recording FITASC/ESC data on the economics of triennial recovery and the typical annual cartridge volumes of small and medium-sized clubs; see also Dr Jean-Louis SEVEQUE, technical note, 3 September 2026, p. 2, on slow corrosion/migration kinetics and recovery once accumulation is technically and economically viable.

⁷ Dr Jean-Louis SEVEQUE, technical note, 3 September 2026, pp. 3-4: identifies soil sealing, impaired infiltration,

- N. considerando che l'obbligo per i campi da tiro di rispettare condizioni tecnicamente o finanziariamente impraticabili può rendere impossibile per molti club beneficiare concretamente della deroga e privare così tale deroga del suo effetto previsto; considerando che ciò solleva preoccupazioni sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di sicurezza giuridica;
- O. considerando che l'esperienza a livello degli Stati membri e dello EEA dimostra l'importanza di valutare la sostituibilità tecnica nelle condizioni effettive di impiego; considerando che la Svezia, dopo aver prospettato un divieto generale sulle munizioni al piombo per la caccia, ha mantenuto regole differenziate dopo aver concluso che munizioni senza piombo idonee non erano disponibili per tutte le situazioni di caccia, tenendo conto, tra l'altro, dei rischi di rimbalzo e degli impatti sulla lavorazione del legname; considerando che la Norvegia, dopo aver esteso nel 2005 il divieto dei pallini di piombo a tutta la caccia, ha rivisto tale approccio nel 2015 per consentire l'uso di pallini di piombo per determinate specie non legate agli ambienti umidi; considerando che tali esperienze dimostrano che la sola disponibilità commerciale non stabilisce la sostituibilità tecnica per ogni impiego;⁸
- P. considerando che gli effetti economici e pratici della restrizione sono suscettibili di variare sensibilmente tra Stati membri e attività interessate; considerando che lo studio del 2025 «The Firearms and Ammunition Sector for Sporting, Hunting and Civilian Use in Europe» (Il settore delle armi e delle munizioni per uso sportivo, venatorio e civile in Europa) stima, per i paesi analizzati e al lordo degli effetti indotti, un valore economico complessivo di circa 180,4 miliardi di EUR e 1,13 milioni di posti di lavoro, nonché una spesa annua di cacciatori e tiratori sportivi, esclusi armi e munizioni, di circa 96,3 miliardi di EUR; considerando che, pur non stimando l'impatto della restrizione proposta, tali cifre a livello di settore illustrano la scala e la diversità delle attività potenzialmente interessate e sottolineano la necessità di valutare la distribuzione dei costi e degli impatti;
- Q. considerando che la restrizione proposta esclude dal suo ambito diretto le applicazioni militari, di difesa, di polizia, di sicurezza e talune altre applicazioni; considerando che tali esclusioni non affrontano di per sé i potenziali effetti indiretti sulle capacità produttive e sulle filiere condivise tra il settore civile e quello della difesa, ivi compresi macchinari, materie prime, componenti, subfornitori e competenze specializzate; considerando che una contrazione o riconversione significativa della produzione civile potrebbe incidere sulle economie di scala e sulle capacità in grado di sostenere la domanda militare o i fabbisogni di picco; considerando che diversi Stati membri hanno sollevato preoccupazioni nel comitato REACH e nel Consiglio riguardo alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla resilienza industriale, alla capacità di picco e alla preparazione,⁹ che dovrebbero essere pienamente valutate alla luce dell'obiettivo dell'Unione di

fragmentation into micro- and nanoplastics, effects on soil biological activity and recycling difficulties associated with plastic surface covering; see also Noëlle Lenoir, legal analysis, 16 September 2026, paras 87-93 (pp. 19-20).

⁸ Norwegian Ministry of Climate and Environment, Prop. 1 S (2015–2016), section “Bruk av blyhagl – vedtak nr. 379, 3. February 2015”: following the Storting’s decision, Norway permitted lead shot for hunting species not predominantly associated with wetlands while retaining the prohibition at shooting ranges. See also Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, “Lead in shotgun (for use in shooting range and hunting)”, updated 24 June 2021.

⁹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9225-2025-INIT/en/pdf>

rafforzare la propria base industriale europea di difesa;¹⁰

1. Si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
2. ritiene che la Commissione non abbia dimostrato in misura sufficiente che la restrizione, nel suo attuale ambito e formulazione, sia necessaria e proporzionata rispetto ai rischi inaccettabili individuati, in particolare perché si applica a un'ampia gamma di usi distinti, vie di esposizione e circostanze di gestione del rischio, senza stabilire in misura sufficiente il contributo di ciascuno al rischio individuato né i corrispondenti benefici della relativa restrizione;
3. sottolinea che la giustificazione in materia di salute umana deve distinguere chiaramente tra le popolazioni, le vie di esposizione e i singoli usi che contribuiscono in modo significativo al rischio individuato; prende atto delle conclusioni differenziate del RAC riguardo al consumo di carne di selvaggina; invita la Commissione a dimostrare, per ogni uso coperto dalla restrizione, il relativo contributo effettivo all'esposizione della popolazione, le popolazioni interessate e la conseguente riduzione incrementale del rischio per la salute;
4. rileva che la Commissione non ha dimostrato in misura sufficiente che la disponibilità commerciale di munizioni alternative stabilisce l'equivalenza tecnica, la disponibilità pratica e l'intercambiabilità in sicurezza rispetto alle armi, ai calibri, alle discipline e alle applicazioni venatorie interessate; chiede che ogni valutazione riveduta affronti la compatibilità e la prova delle armi, la pressione e la velocità, la gittata utile, il comportamento al rimbalzo, l'adattamento e la formazione degli utenti e, nelle applicazioni venatorie, il benessere degli animali;
5. è del parere che un obbligo di sostituzione delle munizioni a livello di Unione, introdotto mediante un regolamento direttamente applicabile, debba essere accompagnato da un livello altrettanto solido e coerente di garanzia della sicurezza delle armi in tutta l'Unione; sottolinea che la responsabilità per i rischi prevedibili derivanti da pressione, compatibilità delle armi e stato di prova non può essere semplicemente trasferita ai singoli utenti, in particolare laddove gli Stati membri non aderiscano allo stesso quadro C.I.P.; invita la Commissione, in qualsiasi misura riveduta, a dimostrare in che modo sarà garantita, prima dell'imposizione della sostituzione, la conformità alle norme C.I.P. applicabili e a requisiti di sicurezza equivalenti negli Stati membri non aderenti alla C.I.P., e a chiarire le rispettive responsabilità di fabbricanti, organismi di prova, operatori economici, Stati membri e quadro dell'Unione;
6. ritiene che l'ambito e le condizioni cumulative della deroga per il tiro sportivo all'aperto, ivi comprese le misure di gestione dei rischi prescritte, non siano stati giustificati in misura sufficiente come necessari e proporzionati rispetto ai rischi individuati; invita la Commissione a rivalutare se una protezione ambientale equivalente potrebbe essere ottenuta mediante misure meno onerose, basate sul rischio o specifiche per sito;

¹⁰ ECHA, "Lead in shot, bullets and fishing weights", Q&A, question on non-civilian supply: consultation comments reported that civilian and non-civilian production lines may be shared and relevant to surge demand. SEAC concluded that the restriction was not expected to affect military/non-civilian production, while noting that this conclusion assumed implementation would not significantly reduce the volume of lead used for bullets in sports shooting.

7. invita la Commissione, in qualsiasi misura riveduta concernente il tiro sportivo all'aperto, a valutare esplicitamente le condizioni del sito e, ove scientificamente appropriato, a consentire il monitoraggio del pH e la calibratura correttiva come misure di gestione della mobilità del piombo in sostituzione di un contenimento fisico non necessario;¹¹
8. invita la Commissione a sostituire l'intervallo fisso di recupero triennale con un approccio basato sul rischio, che rifletta il monitoraggio del suolo e delle acque, l'accumulo effettivo di piombo e la fattibilità tecnica ed economica del recupero;¹²
9. invita la Commissione a valutare gli impatti ambientali delle coperture plastiche in superficie, ivi compresa l'impermeabilizzazione del suolo e l'inquinamento da micro- e nanoplastiche, prima di considerarle una misura di contenimento generalmente applicabile;¹³
10. invita la Commissione a valutare gli impatti ambientali delle coperture plastiche in superficie, ivi compresa l'impermeabilizzazione del suolo e l'inquinamento da micro- e nanoplastiche, prima di considerarle una misura di contenimento generalmente applicabile;
11. ritiene che la valutazione alla base del parere del Comitato per l'Analisi SocioEconomica (SEAC) dell'ECHA non rifletta in misura sufficiente i costi e gli impatti complessivi della restrizione né la loro distribuzione tra Stati membri, settori e categorie di utenti; chiede che una valutazione riveduta tenga maggiormente conto delle differenze nella disponibilità e idoneità delle alternative, dei requisiti nazionali esistenti e delle infrastrutture dei campi da tiro, nonché dei costi di sostituzione delle munizioni, del collaudo, della modifica o della sostituzione delle armi, della formazione degli utenti, degli investimenti nei campi e degli obblighi ricorrenti di conformità, e che valuti tali effetti rispetto ai benefici attesi per l'ambiente e la salute umana;¹⁴
12. chiede una valutazione socioeconomica che quantifichi se i club civili di tiro sportivo di piccole e medie dimensioni possano concretamente sostenere i costi cumulativi del contenimento fisico, della valutazione del sito, del monitoraggio del pH, della gestione delle acque di ruscellamento e del recupero del piombo, senza rendere inutilizzabile nella pratica la deroga per il tiro sportivo;¹⁵

¹¹ Dr Jean-Louis SEVEQUE, technical note, 3 September 2026, pp. 2 and 4, supporting site-specific pH monitoring and corrective liming as a means of controlling lead mobility; Noëlle Lenoir, legal analysis, 16 September 2026, paras 40-48 (pp. 11-12), addressing pH-dependent risk and less restrictive alternatives.

¹² Dr Jean-Louis SEVEQUE, technical note, 3 September 2026, p. 2, on slow corrosion/migration kinetics and recovery according to accumulated quantity; Noëlle Lenoir, legal analysis, 16 September 2026, paras 60-65 (pp. 15-16), on recovery economics and recurring site-management costs.

¹³ Dr Jean-Louis SEVEQUE, technical note, 3 September 2026, pp. 3-4, on the potential soil and ecosystem effects of plastic surface coverings; Noëlle Lenoir, legal analysis, 16 September 2026, paras 87-93 (pp. 19-20), discussing those effects in the context of proportionality and legal certainty.

¹⁴ ECHA, Committee for Socio-Economic Analysis (SEAC), Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on lead in ammunition for hunting, outdoor sports shooting and fishing, adopted November/December 2022; see also ECHA, "Lead in shot, bullets and fishing weights", overview and Q&A.

¹⁵ Noëlle Lenoir, legal analysis, 16 September 2026, paras 49-70 (pp. 13-17), on the socio-economic effects of containment, recovery and recurring compliance costs for small and medium-sized clubs, including ECHA cost estimates and FITASC/ESC club-budget data; see also paras 72-85 (pp. 17-19) on whether the derogation remains practically usable.

13. esprime seria preoccupazione per il fatto che l'esclusione delle applicazioni militari e di difesa dall'ambito diretto della restrizione non tuteli di per sé la produzione europea di difesa dagli effetti indiretti, laddove le munizioni civili e militari dipendono dalla stessa base industriale; sottolinea che le linee di produzione condivise, i macchinari, le materie prime, i subfornitori e le competenze specializzate fanno sì che la contrazione o la riconversione della produzione civile possa incidere sulle economie di scala, sui fornitori critici e sulle capacità disponibili per la domanda militare; evidenzia che la capacità civile può inoltre sostenere i fabbisogni di picco in caso di conflitto armato o di altra grave crisi di sicurezza e che la ricostruzione delle capacità perdute può richiedere tempo e investimenti considerevoli; invita la Commissione a quantificare, prima di procedere, gli effetti della restrizione sui volumi di produzione, sui costi, sugli investimenti, sulle competenze strategiche, sulla sicurezza delle filiere e sulla capacità militare di picco;
14. invita la Commissione a ritirare il progetto di regolamento e a presentare una misura riveduta basata su una nuova valutazione d'impatto trasparente e completa, che dimostri che il suo ambito, le condizioni, le deroghe e i periodi transitori sono necessari e proporzionati rispetto ai rischi individuati, supportata da evidenze sulla fattibilità tecnica ed economica delle alternative e tenendo debitamente conto della sicurezza delle armi, della gestione dei rischi specifica per sito, degli effetti socioeconomici, della resilienza industriale e della sicurezza delle filiere, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.